



TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MILANO



Regione
Lombardia

ASL Milano



PROCURA DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
DI MILANO

PROTOCOLLO DI INTESA

**IN MATERIA DI COLLABORAZIONE
TRA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
E L' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI
CON PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
TOSSICODIPENDENTI, ALCOLDIPENDENTI
ED ABUSATORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

CONSIDERATO il mandato istituzionale della Azienda Sanitaria Locale in materia di prevenzione diagnosi e cura dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive e tenuto conto della organizzazione aziendale della A.S.L. di Milano - Ser.T. Carceri - avente titolarità specifica per gli interventi rivolti ai minori d'area penale con problematiche connesse all'abuso di sostanze stupefacenti;

PRESO ATTO degli interventi psico-socio-educativi e sanitari effettuati dalla A.S.L. di Milano a decorrere dall'anno 2001 nei confronti dei minori detenuti presso l'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria", a decorrere dall'anno 2008 estesi ai minori d'area penale non sottoposti a misura detentiva e a decorrere dall'anno 2009 integrati con azioni di inquadramento diagnostico precoce nei confronti dei minori condotti in CPA;

DATO ATTO CHE il modello operativo posto in essere, nel quale è perseguita l'intesa e la collaborazione tra i Servizi socio-sanitari e i Servizi della Giustizia Minorile ha la finalità di garantire la piena attuazione del superiore interesse del minore abusatore di sostanze entrato nel circuito penale al fine di evitare compromissioni psicofisiche che possano pregiudicare lo sviluppo e la salvaguardia della salute;

VISTE le intese interistituzionali a tal fine sottoscritte, con particolare riferimento a:

- Protocollo di Intesa tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e la A.S.L. di Milano in materia di cura e riabilitazione dei minori tossicodipendenti, alcolodipendenti e con problematiche di abuso di sostanze,
- Accordi operativi stipulati tra la Direzione dell'I.P.M. Beccaria e la Direzione del Ser.T. Carceri della A.S.L. di Milano,
- Accordi operativi stipulati tra la Direzione dell'U.S.S.M. di Milano e la Direzione del Ser.T. Carceri della A.S.L. di Milano",
- Accordi Operativi tra la Direzione del Ser.t. Carceri e la Direzione del CPA di Milano,
- Accordi Operativi tra la Direzione della ASL di Milano e la Direzione dell'A.O. San Carlo Borromeo in merito alla collaborazione in materia di interventi sanitari rivolti a minori abusatori di sostanze stupefacenti detenuti in I.P.M. Cesare Beccaria o condotti in CPA di Milano;

VERIFICATA la preoccupante diffusione dei comportamenti di abuso, delle condotte tossicofiliche e delle pratiche di policonsumo che caratterizzano quote elevate della popolazione minorile con procedimento penale, così come documentato dalle numerose relazioni di verifica degli interventi svolti, dalle rilevazioni statistiche effettuate sul campo e dalle ricerche epidemiologiche realizzate sia su scala locale che su scala nazionale;

RITENUTA prioritaria la necessità di programmare, di consolidare e di disciplinare adeguati interventi di cura e riabilitazione attenti alle esigenze educative dei minori, che possano consentire ai minori in oggetto di ricevere prestazioni in grado di contrastare le compromissioni sanitarie, psichiche ed evolutive derivanti dalle esperienze di abuso o dalle condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche;

CONDIVISA l'esigenza che tali interventi debbano espletarsi in un regime di collaborazione e di accordo tra l'Autorità Giudiziaria e il Servizio Sanitario locale al fine consentire, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, il comune concorso alla tutela della salute per i minori sottoposti a procedimento giudiziario;

RITENUTO che l'assistenza ai minori in oggetto deve essere prestata nel rispetto

della normativa sulle tossicodipendenze di cui al Testo Unico del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e della legge 18 febbraio 1999 n. 45 in materia di Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e di personale dei Servizi per le Tossicodipendenze;

del D.P.C.M. del 1 aprile 2008 concernente il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie in materia di sanità penitenziaria, con particolare riferimento a quanto esposto dall'Allegato A.) nei punti di cui agli interventi con le dipendenze e con i minori d'area penale;

del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 recante le Disposizioni sul Processo Penale Minorile e del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 sulle Norme di attuazione e di coordinamento dei Servizi della Giustizia Minorile;

del R.D.L. 1404/34 istitutivo dei Tribunali per i Minorenni;

delle Legge 22 dicembre 1975 n. 685 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

- della legge regionale n. 34 del 14 dicembre 2004 recante *"Politiche regionali per i minori"*;

della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario"*;

dei principi della normativa vigente di cui alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'Ordinamento Penitenziario;

del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 *"Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario"*;

del Decreto Ministeriale del 24 marzo 2000 per la tutela della salute in ambito penitenziario;

della Legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 sulla tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia;

RITENUTO che l'assistenza ai minori deve altresì essere prestata in considerazione

dell'Accordo quadro regionale in materia penale adulti e minori D.G.R. numero 18409 del 30 luglio 2004;

della D.g.r. 7 aprile 2003 n.7/12621 *"Progetto Regionale dipendenze"* con riferimento alla Legge regionale n. 31/97

della Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/09502 del 27 maggio 2009 ove si richiama il Piano Socio-sanitario regionale 2007-2009;

della circolare n.13 del 27 ottobre 2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

delle *"Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria"* emanate nel marzo 2008 dalla Commissione nazionale interministeriale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli enti locali e il volontariato

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

*il Tribunale per i Minorenni di Milano,
rappresentato dal Presidente dr. Mario Zevola,*

*la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano,
rappresentata dal Procuratore dr.ssa Monica Frediani*

e

*la A.S.L. di Milano
rappresentata dal Direttore Generale dr. Walter G. Locatelli*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo

Ambiti di applicazione e principi di riferimento

Il presente *Protocollo di Intesa* disciplina i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale di Milano (d'ora in poi A.S.L.), il Tribunale per i Minorenni di Milano (d'ora in poi T.M.) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (d'ora in poi Procura) in merito all'attivazione degli interventi specialistici psico-socio-educativi e sanitari per i minori con procedimento penale o con procedimento amministrativo aventi problematiche connesse all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Gli interventi effettuabili sono riferiti alla realizzazione di azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute dei minori e debbono perciò esplicarsi nella forma della adesione volontaria del minore agli stessi, in assenza di obbligatorietà alla cura salvo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

Tutte le azioni preventive, diagnostiche e terapeutiche debbono effettuarsi in regime di consenso informato e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.

Nel caso in cui gli esiti della attività preventive, diagnostiche o dei programmi terapeutici debbano essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in relazione a decisioni che essa sia chiamata ad assumere o alla eventuale concessione di benefici di legge, il minore deve essere informato dagli operatori del Servizio socio-sanitario che sarà prodotta relazione da consegnarsi agli organi giudiziari competenti.

Le metodiche preventive diagnostiche e terapeutiche sono adottate dal Ser.T. Carceri della A.S.L. a seguito di valutazione riferita al tipo di intervento idoneo ad ogni specifico caso, non potendosi definire un identico iter procedurale applicabile per ogni indifferenziata situazione.

L'équipe della ASL avrà cura di riferire all'Autorità Giudiziaria le ragioni in virtù delle quali sono state adottate le specifiche metodiche di caso.

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, non vi è vincolo territoriale riferito alla residenza del minore per l'avvio degli interventi di cui sopra, ferma restando l'opportunità che essi siano destinati a soggetti che non abbiano impedimenti o gravi difficoltà per raggiungere la città di Milano. Sarà ad ogni modo garantito dagli operatori della A.S.L. il collegamento con i servizi specialistici per le dipendenze dei territori di residenza dei minori segnalati anche al fine di una eventuale presa in carico terapeutica a conclusione dell'inquadramento diagnostico.

Articolo 2

Procedure operative con i minori sottoposti a procedimento penale

Presso il Centro di Prima Accoglienza di Milano (d'ora in poi C.P.A.) può intervenire un operatore della A.S.L. al fine di effettuare, su richiesta degli operatori della Giustizia Minorile o del personale sanitario dell'A.O. San Carlo, un inquadramento precoce degli indici di compromissione dei minori ivi condotti che si ritiene abbiano problematiche riferite all'assunzione di sostanze stupefacenti.

L'esito di tale inquadramento precoce, che non deve intendersi nella qualità di referto diagnostico, è consegnato agli operatori del C.P.A. e al Giudice per l'udienza di convalida al fine di offrire documentazione utile alle decisioni in merito all'emissione delle eventuali misure cautelari.

Nel caso in cui emergano problematiche connesse all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, il perfezionamento del percorso diagnostico potrà effettuarsi sia in I.P.M. (nel caso in cui il minore sia sottoposto alla misura cautelare detentiva) che presso la sede territoriale denominata "Spazio Blu" di via Conca del Naviglio 45 in Milano (nel caso in cui il minore sia sottoposto a misura cautelare non detentiva o sia rimesso in libertà a piede libero).

Ove sia praticabile ed opportuno l'avvio di un programma terapeutico, lo stesso dovrà essere condiviso con gli operatori della Giustizia Minorile (siano essi afferenti l'I.P.M. o l'U.S.S.M.) che hanno in carico il minore, al fine di predisporre un intervento che si integri con il complessivo programma educativo e trattamentale rivolto al minore.

Presso l'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria" è attiva un'équipe multidisciplinare della A.S.L. per la realizzazione di interventi diagnostici e di programmi di cura rivolti ai minori detenuti che siano stati segnalati dagli operatori della Giustizia Minorile o dal personale sanitario dell'A.O. San Carlo in merito a problematiche connesse all'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol.

Le modalità collaborative tra gli operatori degli enti sopra menzionati sono definite da appositi "Accordi operativi" ai quali si rimanda.

Presso la sede territoriale della A.S.L. sita in via Conca del Naviglio 45, denominata "Spazio Blu", è attiva un'équipe multidisciplinare per la realizzazione di interventi di prevenzione, diagnostici e di programmi terapeutici rivolti ai minori sottoposti a procedimento penale segnalati dagli operatori dell'U.S.S.M. in merito a problematiche connesse all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol.

Le modalità collaborative tra gli operatori degli enti sopra menzionati sono definite da appositi "Accordi operativi" ai quali si rimanda.

Presso la stessa sede territoriale denominata Spazio Blu sono effettuati gli interventi nei confronti dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria alla ASL ai sensi dell'art.121 D.P.R. 309/90.

Ferma restando la necessaria attivazione di personale specialistico medico e psicologico, i programmi terapeutico-riabilitativi dovranno essere caratterizzati dalla natura educativa degli interventi e dovranno tutelare le dimensioni affettive, relazionali ed evolutive dei minori, prevedendo il coinvolgimento attivo dei familiari salvo il caso in cui ciò non sia manifestamente disfunzionale o controproducente.

Nel caso di collocamento in Comunità terapeutica per minori tossicodipendenti o alcolodipendenti gli oneri saranno assunti secondo quanto disciplinato dalla D.g.r. 7 aprile 2003 n. 7/12621- cap. 2, area minori.

Il Ser.T. Carceri assicura in questi casi il collegamento con le Comunità terapeutiche e con le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 114, 115 e 116 del D.P.R. 309/90.

L'équipe multidisciplinare del Ser.T. Carceri può altresì effettuare, sia in I.P.M. che in ambito territoriale esterno, attività psico-socio-educative o informative con conduzione di gruppi di minori aventi problematiche riferite all'assunzione di sostanze stupefacenti. Possono inoltre essere realizzati interventi informativi sui comportamenti a rischio riferiti all'assunzione di sostanze stupefacenti. La disciplina di effettuazione di tali interventi in I.P.M. è stata definita con sottoscrizione di apposita Dichiarazione di Intenti in merito agli interventi di prevenzione e di educazione alla salute tra Direzione del Ser.T. Carceri e dell'I.P.M.

Articolo 3

Segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'art. 121 D.P.R. 309/90, l'Autorità Giudiziaria può inoltrare alla A.S.L. richieste di attivazione nei confronti di minori che risultino essere assuntori di sostanze stupefacenti. La ASL ha l'obbligo di contattare il minore ai fini dell'avvio di un percorso diagnostico e di un eventuale programma terapeutico.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 del presente Protocollo di Intesa, a seguito del percorso diagnostico sarà trasmessa al T.M. e alla Procura per quanto di competenza apposita relazione comprensiva delle eventuali prospettive terapeutiche emerse nella fase di inquadramento diagnostico.

Tutte le segnalazioni di cui ai punti precedenti, siano esse effettuate dal T.M. o dalla Procura, devono essere notificate al seguente indirizzo:

Ser.T. Carceri, S.s. Minori - ASL Milano - C.so Italia, 52 – 20122 Milano.

Allo stesso indirizzo saranno inviate le ordinanze, i decreti e gli atti di pertinenza emessi dal T.M. o dalla Procura che abbiano ad oggetto minori nei cui confronti sia stato avviato un percorso diagnostico od un programma terapeutico.

Le segnalazioni di cui sopra possono altresì essere inviate a mezzo fax al n. 02/85782648 o all'indirizzo email: areapenalecarceri@asl.milano.it

ASL MILANO

Articolo 4.

Verifica, programmazione e formazione

La verifica dell'efficacia delle collaborazioni di cui al presente Protocollo di Intesa sarà effettuata congiuntamente tra la Direzione del Ser.T. Carceri della A.S.L., il Presidente del T.M. o suo delegato e il Procuratore presso il T.M. o suo delegato.

In tali incontri di verifica, che dovranno effettuarsi a cadenza almeno semestrale ed ai quali potranno essere invitati all'occorrenza i responsabili dei Servizi della Giustizia Minorile o di altri Servizi territoriali e sanitari, si potranno definire eventuali nuove modalità operative o l'avvio di azioni sperimentali non previste dal presente Protocollo.

Il Direttore del SerT Carceri informa il T.M. e la Procura sulle iniziative di formazione e aggiornamento nel settore delle tossicodipendenze, delle alcodipendenze e delle condotte di abuso, con particolare riferimento al mondo giovanile e ai nuovi consumi, al fine di favorire la partecipazione alle stesse da parte dei magistrati.

Il Presidente del T.M., il Procuratore e la Direzione del Ser.T. Carceri si impegnano a promuovere iniziative congiunte di informazione, studio e aggiornamento al fine di favorire processi di comunicazione pubblica volti ad approfondire le tematiche oggetto del presente Protocollo e a contrastare la diffusione di ingiustificate percezioni di allarme sociale.

Articolo 5.

Norme finali

Della stipula del presente Protocollo devono essere adeguatamente informate le Direzioni dei Servizi della Giustizia Minorile nonché tutti gli enti e i soggetti operativi in area penale minorile e nel campo del trattamento delle dipendenze.

Il Protocollo di Intesa ha validità 2 anni dalla sottoscrizione, potendosi altresì rinnovare consensualmente con tacito accordo.

Milano.

Il Tribunale per i Minorenni
Il Presidente

ASL di Milano
Il Direttore Generale

La Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano
Il Procuratore

Dr. Mario Zevola

Dr. Walter G. Locatelli

Dr.ssa Monica Frediani